

STATUTO

FONDAZIONE PIETRO CADEO ETS

Art.1-Denominazione e sede

Per effetto del d.lgs. 117/2017 e s.m.i la Fondazione ISTITUTO PIETRO CADEO O.N.L.U.S., già ex. I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza), assume la denominazione "FONDAZIONE PIETRO CADEO ETS" con i requisiti di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.. L'acronimo ETS sarà utilizzato nella denominazione, in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Chiari, Viale Pietro Cadeo n. 13, ed esplica la propria attività nell'ambito della Regione Lombardia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

Essa risponde al Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017 s.m.i.) e ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile.

Si regola, altresì, secondo le disposizioni in materia di riordino del servizio del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge 8 novembre 2000 n.328, al D.lgs. 4 maggio 2001 n.201 ed alla Legge Regionale 13 febbraio 2003 n.1.

Art.2-Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, esercitando in via esclusiva una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 comma 1 del d.lgs 117/2017 e s.m.i. aventi ad oggetto i punti:

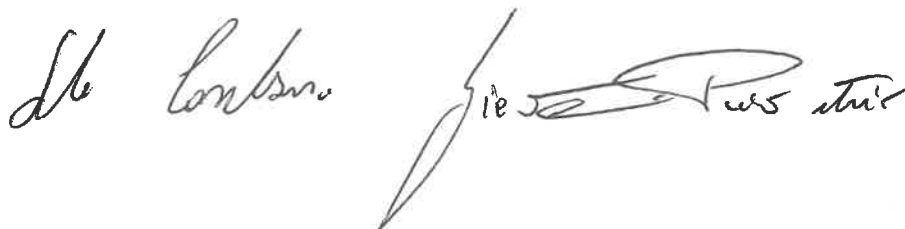
- a) Interventi e servizi sociali;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie.

In particolare si propone di:

- a) ospitare per libera scelta delle stesse, le persone anziane o inabili, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti;
- b) fornire agli ospiti o agli utenti prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali, socio-culturali, ricreative, sanitario-riabilitative, finalizzate alla cura ed al mantenimento dell'autonomia;

- c) accogliere ospiti non autosufficienti in strutture protette quali le "Residenze sanitarie assistenziali" con l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieni sia di carattere sanitario che socio-assistenziale;
- d) accogliere ospiti parzialmente autosufficienti in strutture protette con ricovero diurno (Centro Diurno Integrato) sia di carattere sanitario che socio-assistenziale;
- e) attivare iniziative di formazione tecnico-scientifica e di ricerca nel campo della riabilitazione e dell'assistenza agli anziani, promuovendo la diffusione della cultura geriatrica, anche a favore dei propri operatori;
- f) adeguare costantemente le prestazioni ed i servizi erogati alle indicazioni legislative nazionali e regionali, nonché all'evoluzione dei nuovi bisogni emergenti della popolazione anziana o in stato di bisogno;
- g) promuovere periodicamente momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore in esso operanti e favorire l'integrazione del volontariato;
- h) promuovere, mediante l'apertura dei servizi al territorio se ed in quanto possibile, interventi nei confronti della famiglia o delle reti amicali e parentali degli anziani in stato di bisogno, per mantenerli il più a lungo e nel migliore dei modi possibile presso il proprio domicilio, evitando di ricorrere così ai ricoveri "impropri";
- i) partecipare alla progettazione ed alla gestione del sistema integrato delle reti di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione dell'offerta delle proprie prestazioni negli ambiti assistenziale, socio-assistenziale, sanitario e riabilitativo;
- l) fornire servizi socio-sanitari, sanitari e riabilitativi al territorio anche attraverso convenzioni;
- m) collaborare con le strutture ambulatoriali ed ospedaliere e con i medici di medicina generale;
- n) assicurare agli ospiti l'assistenza religiosa;
- o) curare l'aggiornamento continuo del personale e dei volontari che collaborano con la Fondazione;
- p) esercitare attività economiche, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto della normativa vigente, finalizzate esclusivamente al sostegno e al finanziamento delle finalità istituzionali della Fondazione.

La Fondazione attiva ed eroga le suindicate attività in ragione dei bisogni degli utenti che ad essa si rivolgono con priorità ai cittadini di Chiari.



La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Art.3- Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni propri immobili e mobili di proprietà della Fondazione alla data di modifica del presente statuto o successivamente acquisiti.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento e anche mediante raccolta fondi ai sensi dell'art.7 d.lgs. 117/2017.

È costituito comunque un patrimonio minimo di euro 30.000,00 (trenta mila euro) ai sensi dell'art. 22 comma 4 del d.lgs. 117/2017.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art.4- Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dai redditi del proprio patrimonio;
- b) da ogni eventuale elargizione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla Fondazione, anche fiduciariamente, ivi compresi gli eventuali proventi derivanti dalla produzione e dalla cessione di energia da impianti fotovoltaici ed i relativi eventuali incentivi;
- d) dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione;
- e) dall'introito di rette, tariffe e contributi versati da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogate dalla Fondazione;
- f) dall'introito dei contributi regionali stabiliti per le diverse categorie di ospiti o di utenti dei servizi erogati.

Art.5- Organi

Sono organi della Fondazione:

- 1) Il Presidente;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) L'Organo di Controllo.

Art.6- Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, nell'adunanza di insediamento e rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di procuratori e con la funzione di sottoscrivere accordi e convenzioni con altri soggetti.

Il Presidente:

- 1) determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- 2) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- 3) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 4) sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
- 6) esercita le funzioni che gli possono essere delegate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione con delibera che determina i limiti della delega;
- 7) assume, nei casi d'urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo, nella seduta immediatamente successiva e comunque entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

In assenza di quest'ultimo ne farà le veci il Consigliere con maggior anzianità di membro del Consiglio di Amministrazione e, in caso di parità di anzianità, il più anziano di età.

Art.7-Il Consiglio di Amministrazione

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is written in a cursive style and appears to be 'M. L. ...'. The signature on the right is also cursive and appears to be 'F. ...'.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati nel seguente modo:

due membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i cinque membri in carica, scegliendo persone iscritte nell'elenco di nominativi di cui all'art. 11, al fine di garantire la continuità della gestione.

Un membro è nominato dal Comitato Ospiti-Parenti, scegliendo dall'elenco di nominativi predisposto secondo l'art. 11 dello Statuto. Il Comitato Ospiti-Parenti è convocato per questo adempimento, con modalità disciplinate da un regolamento specifico approvato dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente della Fondazione Pietro Cadeo almeno tre mesi prima della scadenza.

Due membri sono nominati dalla Giunta del Comune di Chiari scegliendo dall'elenco di nominativi predisposto secondo l'art. 11 dello Statuto.

Il Presidente darà comunicazione della necessità di provvedere alla nomina al soggetto che ne è titolare almeno tre mesi prima della scadenza. Contestualmente consegnerà una copia dello Statuto ed una copia dell'elenco di nominativi predisposto secondo l'art. 11 dello Statuto.

Venti giorni prima della scadenza dell'organo il Presidente convocherà il Consiglio di Amministrazione per nominare i membri eventualmente non ancora nominati dagli aventi diritto scegliendo dall'elenco di nominativi predisposto secondo l'art.11 dello Statuto.

Non esiste alcun vincolo di mandato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Ente che li ha nominati.

L'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva o amministrativa (Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale, segretario di partito politico o segretario di liste civiche) rivestita nel Comune sede della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la durata di cinque (5) anni e possono essere riconfermati per un massimo di due (2) ulteriori mandati consecutivi, per una durata massima continuativa in carica di dieci (10) anni. Trascorso tale periodo, il membro deve cessare dalla carica e non può essere nuovamente nominato prima del decorso di un periodo di interruzione di cinque (5) anni, a prescindere dalla durata del mandato successivo al quale non abbia preso parte.

Il Consiglio di Amministrazione di nuova nomina si insedia, su convocazione del Presidente uscente, entro i quindici giorni successivi la data di scadenza del consiglio uscente.

In caso di inadempienza da parte del Presidente uscente provvede alla convocazione l'Organo di cui all'art. 13 dello Statuto.

Art. 8 - Decadenza, esclusione ed indennità dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai membri nominati secondo le modalità previste dallo Statuto. La carica di Presidente della Fondazione e di Consigliere del Consiglio di Amministrazione è normalmente a titolo gratuito. I titolari di tali cariche possono ricevere però il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, purché documentate e autorizzate secondo le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con il voto favorevole di almeno 4 membri, potrà essere attribuito ai componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso per l'attività svolta. L'eventuale determinazione dei compensi deve essere ispirata a criteri di proporzionalità rispetto all'attività effettivamente prestata, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze professionali richieste. In ogni caso, è fatto divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione compensi individuali superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità previste dalla vigente legislazione, dal presente statuto, nonché coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Inoltre, non possono in alcun caso far parte del Consiglio di Amministrazione:

- coloro che intrattengano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con la Fondazione, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, le collaborazioni libero-professionali, le consulenze e ogni altra forma di rapporto professionale o lavorativo;
- coloro che abbiano intrattenuto a livello apicale delle funzioni amministrative o direttive rapporti di lavoro subordinato o autonomo con la Fondazione, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, le collaborazioni libero-professionali, le consulenze e ogni altra forma di rapporto professionale o lavorativo;
- i parenti in linea retta in qualunque grado, i parenti in linea collaterale sino al secondo grado (fratelli e sorelle) dei soggetti di cui ai due punti precedenti.
- il coniuge, il partner dell'unione civile e il convivente di fatto dei soggetti di cui ai primi due dei punti precedenti;

- chiunque sia stato destinatario di diffide, provvedimenti o rilievi formali definitivi e non più contestabili da parte dell'ATS o di altri enti di vigilanza competenti, relativi al mancato rispetto delle procedure di nomina in enti non-profit.

Nella prima adunanza, e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza in capo ai propri componenti. Qualora tali cause sopravvengano ovvero siano accertate successivamente alla nomina, la decadenza del Consigliere interessato opera di diritto, con effetto immediato, ed è formalmente presa d'atto dal Consiglio di Amministrazione.

I membri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con il voto favorevole:

- della maggioranza semplice dei Consiglieri in carica, pari ad almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti alla seduta.

Costituiscono altresì causa di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e/o regolamentari;
- b) il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o al buon nome della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto con il voto favorevole:

- della maggioranza semplice dei Consiglieri in carica, pari ad almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti alla seduta.

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data della loro comunicazione e producono effetto a far data da tale Consiglio. In tal caso, il Presidente ne dà immediato avviso al soggetto o all'ente cui compete la designazione del sostituto.

In tutti i casi in cui, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione per decadenza, dimissioni, morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni, il Presidente è tenuto a darne immediato avviso al soggetto o all'ente competente alla designazione, trasmettendo contestualmente copia dell'elenco di nominativi predisposto ai sensi dell'art. 11 (undici) dello Statuto.

Il Consigliere nominato in sostituzione resta in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Qualora, decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione, il soggetto o l'ente competente non provveda alla nomina, la stessa è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, scegliendo dall'elenco di nominativi predisposto ai sensi dell'art. 11 (undici) dello Statuto.

Qualora venga meno la maggioranza o la totalità dei Consiglieri, si procede al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.

In caso di conflitto di interessi degli amministratori, si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art.9-Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

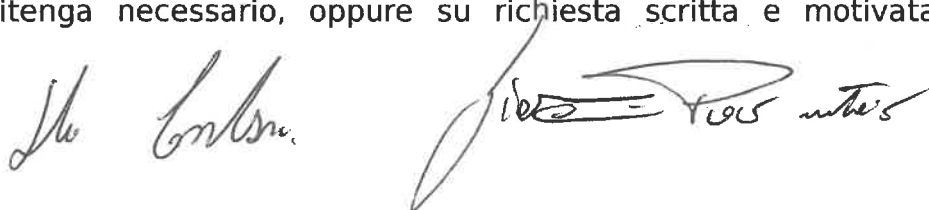
In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre ed approvare il bilancio, il bilancio sociale e la relazione morale della Fondazione;
- b) predisporre ed approvare documenti di programmazione economica annuale e pluriennale;
- c) deliberare l'affido di consulenze, approvare regolamenti;
- d) programmare gli indirizzi per l'attività e la gestione ordinaria, ai quali dovrà uniformarsi l'azione gestionale del Direttore;
- e) deliberare sulle erogazioni della Fondazione e sugli investimenti del patrimonio per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- f) deliberare le modifiche allo Statuto, con il voto favorevole di almeno quattro Consiglieri;
- g) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- h) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore della Fondazione, stabilire termini del suo rapporto contrattuale con la Fondazione ed i relativi compensi;
- i) stabilire le rette e le tariffe per il concorso degli utenti al costo dei servizi erogati;
- l) nominare l'Organo di Controllo.

Le competenze elencate non sono delegabili.

Art.10-Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta e motivata di almeno tre

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is 'St. Lombardi'. The second signature in the middle is 'Roberto P. Rossi'. The third signature on the right is 'Antonio M. Rossi'.

consiglieri, e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. La convocazione avviene mediante avviso scritto, redatto su qualsiasi supporto cartaceo o informatico, e può essere trasmesso con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, eventuali partecipazioni di estranei o esperti senza diritto di voto, e deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

Le riunioni si svolgono presso la sede legale o in altro luogo indicato nell'avviso, sono verbalizzate dal Direttore Generale e possono essere effettuate anche in più luoghi collegati in audio e/o video, purché sia consentito al Presidente di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti e sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione.

Le adunanze sono valide quando sono presenti almeno tre membri in carica del Consiglio. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che lo statuto preveda maggioranze diverse. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi, eccetto quelle relative a questioni personali, che devono avvenire con voto segreto, salvo diverso unanime accordo tra i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di nomina e, a pari anzianità, dal più anziano di età. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che intervengono a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Art. 11 - Elenco di nominativi per scegliere i componenti del Consiglio di Amministrazione

Con frequenza triennale il Presidente predisporrà un elenco di nominativi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione da dove scegliere, a norma dell'art. 7 (sette), i membri del Consiglio di Amministrazione. Con precisazione che detti nominativi dovranno essere scelti tra persone che si siano distinte nel campo sociale.

Non possono essere inseriti nell'elenco dei nominativi i Consiglieri comunali, gli Assessori, il Sindaco del Comune di Chiari, nonché i segretari di partito politico e i segretari di liste civiche. Non possono altresì essere inseriti nell'elenco il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente di fatto dei soggetti di cui sopra, i parenti in linea retta in qualunque grado, i parenti in linea collaterale sino al secondo grado (fratelli e sorelle).

11/11/2011

L'elenco dei nominativi avrà validità triennale.

Per la ricerca dei nominativi da inserire nell'elenco, sarà data la massima pubblicità sui giornali locali e sul sito internet.

La procedura di acquisizione delle domande e d'inserimento dei nominativi nell'elenco è demandata ad un regolamento interno.

L'Organo di Controllo di cui all'art. 13 dello Statuto controllerà che tutta la procedura sia trasparente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare l'acquisizione di ulteriori disponibilità per integrare l'elenco dei nominativi.

Art.12-II Direttore Generale

Il Direttore Generale è responsabile dell'attività gestionale della Fondazione, nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale:

- a) vigila in ordine al corretto funzionamento dell'ente e dei servizi erogati e coordina l'attività dei dipendenti mediante conferenze di servizio e/o direttive scritte, conformi alla carta dei servizi dell'ente;
- b) svolge attività propositiva e propulsiva;
- c) istruisce le deliberazioni e provvede ai relativi atti e ai provvedimenti di sua competenza;
- d) è responsabile della gestione ordinaria finanziaria tecnica e amministrativa della fondazione e, come tale adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno e risponde dei risultati ottenuti.

Il Direttore, con riferimento all'art. 10 del presente Statuto, partecipa con funzioni di Segretario alle riunioni del Consiglio di amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, tali funzioni saranno affidate a uno dei Consiglieri intervenuti.

Art.13-Organo di Controllo

L'Organo di Controllo ha i requisiti, le competenze e svolge le attività previste dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'Organo è monocratico, dura in carica tre anni e può essere riconfermato per non più di tre volte. All'Organo di Controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale nonché di quanto previsto dal D.P.R. 10/10/1994 n. 645 e dal D.L. 21/06/1995 n. 239,



convertito in L. 03/03/1995 n.336 e dal D.M. 02/09/2010 n. 169 e successive modificazioni per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.A.

L'Organo può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

In particolare l'Organo di Controllo ha funzioni di controllo amministrativo contabile e deve verificare la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ai fini dell'esercizio del controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Art.14-Libri Verbalì

Sono tenuti libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni.

Quelli del Consiglio di Amministrazione:

- possono essere redatti e approvati in seduta stante oppure approvati nella riunione successiva;
- devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale, che assume la funzione di verbalizzante, nonché da tutti i Consiglieri presenti.

Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del proprio voto.

Art.15- Bilancio

Gli esercizi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere approvato entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di ETS e secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Il bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato da relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art.16-Utili di Esercizio

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere, obbligatoriamente e interamente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e precisamente nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, ai sensi dell'art.8 del d.lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.17-Rette di partecipazione degli utenti al costo dei servizi

Il Consiglio di Amministrazione si atterrà al principio di un corretto rapporto tra i costi complessivi dei servizi erogati agli ospiti e utenti e le corrispondenti entrate derivanti dai finanziamenti regionali ai fini della determinazione del contributo o retta da richiedere all'ospite, all'utente e/o ai parenti.

Art.18-Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, obbligatoriamente e con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad altra Organizzazione iscritta al Registro degli enti del terzo settore con la medesima finalità, preferibilmente nel comune dove ha sede la Fondazione, sentiti gli organismi di controllo previsti dalla legislazione nazionale e regionale e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del d.Lgs. n. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Con la suddetta delibera il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sceglierà anche l'Organizzazione alla quale erogare il patrimonio residuo.

Art.19-Norme residuali

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, s'intendono richiamate le norme contenute nel d.lgs. 117/2017 e s.m.i., le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute e alle Leggi che venissero successivamente emanate in materia di Enti del Terzo settore.

Eventuali previsioni del presente Statuto in contrasto con la normativa in materia di Enti del Terzo settore devono intendersi automaticamente sostituite conformemente alla normativa stessa.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare al presente Statuto i regolamenti interni.

De Luca

Fiorini

